

Decreto n°59 del 29 gennaio 2010

Modifiche ed integrazioni ai decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30 e 18 novembre 2009, n. 38 del Commissario delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n. 327;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Gennaio 2006, n. 21;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio delle regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, che recita: "Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito



di rilevazione dei danni di tipo "E", ed ove del caso di tipo "F", in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'articolo 2 del citato decreto—legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi";

- VISTO il decreto 14 ottobre 2009, n. 30 del Commissario delegato con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 13 ottobre 2009, n. 29 in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla locazione dei Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di l'Aquila e nel Comune di Lucoli;
- VISTO il decreto 18 novembre 2009, n 38 del Commissario delegato con il quali sono state individuate ulteriori particelle catastali destinate alla locazione dei Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di l'Aquila, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790;
- CONSIDERATO che i predetti moduli abitativi e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o alla riparazione di quelli inagibili;
- CONSIDERATO inoltre che alcune particelle catastali necessarie per i lavori previsti nei decreti commissariali 29/2009, 30/2009 e 38/2009, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione quali gli allacci al sistema acquedottistico e fognario, devono essere meglio specificate o sostituite, e che occorre pertanto procedere all'integrazione ovvero alla modifica dei predetti provvedimenti, mediante l'aggiornamento delle aree destinate ai lavori in questione, secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento:
- ACQUISITO il parere del Sindaco della città di L'Aquila, sul cui territorio insistono le aree oggetto del presente decreto, di cui alla nota del 22.01.2010 prot. 0004634
- ACQUISITA l'intesa del Presidente della Regione Abruzzo, con nota del 21.01.2010 prot. 012444/RA

DECRETA

Art. 1

- 1. L'elenco delle aree di cui all'articolo 1 del decreto commissariale 13 ottobre 2009, n. 29, come modificato e sostituito dall'articolo 2 del decreto commissariale 14 ottobre 2009, n. 30, è modificato ed integrato secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
- 2. L'elenco delle aree di cui all'articolo 1 del decreto commissariale 18 novembre 2009 n. 38, è modificato ed integrato secondo quanto indicato nell'allegato n. 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
- 3. Ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione in possesso, l'accesso alle aree di cui ai suddetti allegati 1 e 2 sarà effettuato da tecnici designati dalla struttura commissariale, dall'Agenzia del territorio ovvero dal Sindaco dell'Aquila a partire dalle ore 8.00 del giorno 29 gennaio 2010.

Art. 2

1. Per quanto non modificato o integrato dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti commissariali 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30 e 18 novembre 2009, n. 38.

Art. 3

1. Il presente decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L'Aquila per pubblicazione del medesimo nell'albo comunale, nonché sul sito internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nene protezione civile il L'efficacia del presente decreto decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale del Comune di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Guido Bertolaso



Allegato 1

AREA	COMUNE	SEZIONE	FOGLIO
19a	A345	С	10,
MONTICCHIO			
PARTICELLE			
157-158-541			
AREA	COMUNE	SEZIONE	FOGLIO
20 PIANOLA	A345	С	2
PARTICELLE 5			

Allegato 2

AREA	COMUNE	SEZIONE	FOGLIO		
21 BAZZANO	A345	Е	37		
SANT'ELIA					
PARTICELLE					
58-60-62-65-81-94-185-232-243-244-245-261-349-370-404-405-430-435-1040-1041-1045-1050					

L'Aquila, 29 gennaio 2010